

## CONTROLLI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE

Il Corpo di Polizia Municipale per svolgere i compiti istituzionale assegnatigli può effettuare accessi alle imprese ed quindi di seguito si riportano i criteri cui ci si attiene per l'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso gli stessi.

Si precisa che si deve considerare impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica ed in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica; per "controllo amministrativo in forma d'accesso" da esercitarsi "presso i locali delle imprese" viene inteso il controllo espletato all'interno di un fabbricato.

Al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, è necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate da cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 333, comma 3 del Codice di Procedura Penale;

L'attività di controllo amministrativo che può essere svolta dalla polizia municipale è quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria od accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia tributaria o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio ed attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana ed amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- l'attività di ispezione strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa;

I controlli si svolgono in genere attraverso gli accessi ispettivi effettuati presso i locali che ospitano la sede legale od amministrativa od operativa delle imprese; ad essi si applica la disciplina generale contemplata, in materia di ispezioni, dall'articolo 13, comma 1, della Legge nr. 689/1981;

Si precisa che le modalità di controllo di cui sopra non possono essere considerate esaustive delle verifiche ulteriori, condotte presso i competenti uffici a seguito delle risultanze emerse durante l'accesso, e delle verifiche che già durante l'accesso si rendessero immediatamente necessarie in relazione a quanto emerso durante gli stessi accertamenti in essere;

I controlli possono essere effettuati in luoghi esterni e diversi dai locali di esercizio dell'attività d'impresa, intendendosi per locale una porzione od un vano di una costruzione stabilmente realizzata ai sensi delle normativa edilizia. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti: in

spazi ed aree pubbliche, in dehor, in aree mercatali, presso i chioschi temporanei/stagionali di vendita, su veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica;

Le attività commerciali possono essere sottoposte a controlli da effettuare per la repressione dei reati e per motivi straordinari di giustizia, per reati previsti dal codice penale e/o da leggi speciali connessi con attività commerciali o per il compimento di attività disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria nonché per la tutela della salute e dell'igiene pubblica; inoltre a controlli a tutela della pubblica incolumità e nei casi straordinari di emergenza, ad esempio in caso di allertamento di protezione civile;

Inoltre possono essere sottoposte a verifiche da effettuare a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riguardo alle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per le quali è prevista dallo stesso testo unico una autorizzazione di polizia: ad esempio quelli alle attività ricettive, quelli relativi alla verifica della sorvegliabilità dei locali adibiti ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 564/1992 e quelli relativi ai locali e luoghi autorizzati alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche per il controllo della normativa vigente in materia;

Possono essere effettuate verifiche per ragioni, adeguatamente motivate, di necessità ed urgenza. A titolo esemplificativo in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante o su segnalazioni specifiche di cittadini identificati, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d'ufficio ai sensi degli artt. 13 e sgg. L. 689/81, da cui emerga la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l'effettività del potere sanzionatorio e preservare l'efficacia dell'azione di repressione degli illeciti amministrativi;

Sono eseguibili controlli anche su richiesta degli uffici del Comune, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano esigenze, in generale di salvaguardare l'efficacia dell'azione amministrativa ed inoltre, con particolare riferimento all'ambito tributario, per tutela il gettito e la pretesa impositiva dell'ente o per mera verifica documentale del titolo abilitante l'esercizio dell'attività, giustificata dall'esigenza di reprimere fenomeni, quali l'abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati;